

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929. (*Stampato* n. 1144-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Santa Sede ed il Governo del Regno di Italia per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'Accordo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge: (*v. Stampato* n. 1144-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, con l'accordo che ne forma l'oggetto, si intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica. (*Stampato* n. 1145-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è assegnato a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica l'annuo contributo di 50,000 lire per il funzionamento dell'Istituto stesso e dell'annessa scuola di storia antica, da iscriversi su apposito capitolo della parte ordinaria dello

stato di previsione per la spesa del Ministero delle educazione nazionale.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, con suo decreto, nello stato di previsione predetto le occorrenti variazioni ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. (*Approvato dal Senato*). (*Stampato* n. 1150-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cilento. Ne ha facoltà.

CILENTO. Onorevoli Camerati, è significativo che il primo voto della Corporazione del Mare e dell'Aria, concretato in legge dal Regime, sia un provvedimento di carattere previdenziale a favore della gente del mare, come è il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo nel contratto a tempo indeterminato.

Con questo provvedimento legislativo si risolve una questione che è stata, in passato, molto dibattuta, sia nel campo dottrinario che nel campo giudiziario e sindacale: se cioè il contratto di impiego privato sia applicabile o meno agli ufficiali della marina mercantile. Coloro che negano questa applicabilità, si attengono alle tesi, di cui pure io sono sostenitore, che afferma la natura originaria ed autonoma del diritto marittimo, e fanno osservare come tutta la materia che si occupa della disciplina dei rapporti di lavoro nel campo marittimo sia minuziosamente trattata nel Titolo terzo del Codice di commercio, in alcune disposizioni del Codice della marina mercantile e nel Capo tredicesimo del regolamento a detto Codice. Osservano che il contratto di arruolamento deve essere stipulato in forma solenne; che tutte le controversie che da esso sorgono vengono risolte da una giurisdizione speciale che è quella del Comandante di porto, ed inoltre osservano come vi siano delle norme nella regolamentazione di questo rapporto che non si riscontrano nella disciplina comune del rapporto di impiego e di lavoro. Per esempio, la norma contenuta nell'articolo 524 del Codice di commercio, per cui anche nel contratto a tempo determinato, se la scadenza di esso avviene nei porti esteri, il prestatore di opera, il marittimo, è tenuto a proseguire nel rapporto di dipendenza.